IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1.2443

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABENANTE, GOLINELLI, BRONZUTO, JACAZZI

Presentata il 15 giugno 1965

Integrazione all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in materia di assicurazione obbligatoria sugli infortuni

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge inlende risolvere una questione sorta nel corso di applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

L'obbligo imposto al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione o parte di essa per i giorni di carenza dell'assicurazione, è evaso da molti datori di lavoro in quanto la suindicata norma non è tutelata da alcuna sanzione.

Lo stesso intervento dell'Ispettorato del lavoro, anche quando accerta l'esistenza dell'infrazione, non può andare oltre la diffida che di fatto è inoperante proprio per l'assenza di sanzioni né è pensabile il ricorso alla Magistratura quando, com'è noto, essa è già oggi enormemente congestionata soprattutto nel settore del lavoro, da numerosi giudizi pendenti da anni.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno integrare l'articolo 4 con un comma che preveda sanzioni tali da costituire un freno alle violazioni denunziate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Ogni infrazione al presente articolo è punita con la pena da lire diecimila a lire 30.000 di ammenda per ogni lavoratore al quale l'infrazione si riferisce ».